

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 117-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

SOTTOCOMMISSIONE PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(RELATORE CAPALOZZA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

SILIPO

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595 DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GRASSI)

Annunziata il 12 luglio 1949

Presentata alla Presidenza il 10 ottobre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'arciprete don Francesco Rossi in data 12 maggio 1948 presentava querela per diffamazione contro il collega Luigi Silipo, quale presunto autore di un articolo che denunciava illecite ingerenze e violenze morali del clero della provincia di Catanzaro nella campagna elettorale del 18 aprile.

Possono farsi due osservazioni, e cioè:

a) che il fatto è subiettivamente politico (articolo 8, secondo comma, del Codice penale);

b) che il querelante non nega la sua par-

tecipazione alla lotta elettorale, ma si limita a ritenere offensive le frasi usate per definirla e qualificarla, forzando, con una interpretazione subiettiva, il senso delle parole.

Ma, anche a prescindere da tali rilievi, è assorbente la circostanza che il querelante non ha concesso facoltà di prova.

Ciò premesso, la Commissione unanime vi propone di respingere la chiesta autorizzazione a procedere, conformemente alla prassi sempre seguita.

CAPALOZZA, *Relatore.*